

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Cons. Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 238/2026

nel giudizio di pensione iscritto al n. 70231 del registro di segreteria, proposto da:

M. S., nato OMISSIS e residente OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Campisi, presso il cui studio, sito ad Avola in via Piave n. 18, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: vincenzo.campisi75@avvocatisiracusa.legalmail.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G. Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici

dell'Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;

resistente

Il 17 settembre 2026, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso del 5.3.2026, M. S. ha chiesto di dichiarare e accertare l'infondatezza del provvedimento dell'INPS del 12 maggio 2025, avente ad oggetto il recupero di somme indebitamente corrisposte, oltre che di condannare l'Ente alla restituzione di quanto percepito *medio – tempore*, maggiorato di interessi e rivalutazione e con vittoria di spese. In ipotesi, ha chiesto di dichiarare la prescrizione delle somme da restituire e, in via ulteriormente subordinata, di condannare l'INPS a rideterminare l'importo dovuto al netto delle imposte. In via cautelare, ha auspicato la sospensione del provvedimento di recupero dell'indebito.

A sostegno della domanda, il procuratore ha riferito che la restituzione sarebbe stata disposta per il periodo 3.9.2019 – 31.12.2024 e per l'importo di euro 145.278,49, sull'assunto che sarebbe stata liquidata "*una prestazione di pensione non spettante, relativa al periodo di ausiliaria già retribuito dall'Amministrazione Guardia di Finanza*".

In effetti, il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza,

sarebbe stato posto in posizione di ausiliaria con provvedimento del Comando Regione Sicilia del 29.8.2019, a decorrere dal 3 settembre 2019. Successivamente, però, l'Amministrazione comunicava all'INPS che egli era stato posto in congedo per raggiunti limiti di età a decorrere sempre dal 3 settembre 2019, oltre che collocato in ausiliaria alla stessa data.

Nonostante le puntuali comunicazioni della Guardia di Finanza, l'INPS avrebbe conferito la pensione ordinaria di vecchiaia e, solo nel 2025, si sarebbe accorto di aver erogato una prestazione indebita.

A parere del procuratore, il provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto non sarebbe configurabile alcun comportamento omissivo doloso del ricorrente, che al contrario, con la diligenza del buon padre di famiglia e senza essere in possesso di nozioni specialistiche di diritto previdenziale, avrebbe riposto un legittimo affidamento sulla correttezza della liquidazione operata dall'INPS, seguita all'apposita comunicazione del Comando regionale.

Pertanto, l'errore sarebbe imputabile unicamente all'INPS e non sarebbe riconducibile in alcun modo a indicazioni inesatte dell'interessato, che, a fronte di un provvedimento formale, non si sarebbe mai potuto rendere conto delle criticità della liquidazione.

Inoltre, sarebbe maturato anche il termine prescrizionale e/o decadenziale, giacché l'INPS avrebbe dovuto procedere al recupero dell'eventuale indebito entro l'anno civile successivo a quello della verifica dei redditi, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge n. 421/1991.

Nel *corpus* del ricorso, è stata inoltrata istanza di sospensione del provvedimento di recupero dell'indebito, sull'assunto che sussista anche un evidente *periculum in mora*, derivante dall'entità della trattenuta mensile (di euro 380,50), che nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2025 avrebbe inciso così tanto, da ridurre l'importo pensionistico erogato da euro 1.900,00 ad euro 705,79. Essendo il trattamento pensionistico finalizzato alla soddisfazione delle principali esigenze di vita, il *periculum* sarebbe di lapalissiana evidenza.

L'INPS, costituendosi per la sola fase cautelare, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, in quanto la domanda avrebbe ad oggetto unicamente l'infondatezza dell'azione di ripetizione dell'indebito. Infatti, qualora la controversia sia limitata alla sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni di legge per il recupero di un indebito non controverso nell'*an* e nel *quantum*, senza che vengano in rilievo questioni attinenti all'esistenza del diritto a pensione o alla determinazione della misura dei ratei dovuti, la giurisdizione apparterebbe all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Nel merito dell'istanza cautelare, ne ha auspicato il rigetto, per difetto sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

Sulla fondatezza del diritto, ha evidenziato che il ricorrente, nella domanda amministrativa del 14.11.2018, avrebbe riferito testualmente che sarebbe cessato dal servizio con decorrenza dal 3 settembre 2019, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione. Pochi giorni dopo,

il 19 novembre 2018, avrebbe presentato all'Amministrazione domanda di trattenimento in ausiliaria, a decorrere dalla stessa data del 3 settembre 2019. Il 28 agosto 2019, la Guardia di Finanza avrebbe determinato la cessazione dal servizio permanente del ricorrente e il suo contestuale collocamento in ausiliaria, a far data sempre dal 3 settembre 2019. Nel frattempo, il 27.12.2019, la domanda di pensione del 14.11.2018, mai ritirata nemmeno dopo il collocamento in ausiliaria, sarebbe stata accolta dall'INPS, sicché il ricorrente avrebbe taciuto scientemente sul suo collocamento in ausiliaria ed avrebbe continuato a percepire sia la pensione di vecchiaia (poi divenuta privilegiata), sia gli ordinari pagamenti stipendiali dalla Guardia di Finanza (pari, questi ultimi, a circa 30.000,00 euro lordi annui).

Inoltre, nelle more della liquidazione della pensione ordinaria, peraltro dopo il collocamento in ausiliaria, avrebbe presentato l'ulteriore domanda di pensione privilegiata, arrivando così anche a percepire i relativi arretrati.

In altri termini, il ricorrente avrebbe presentato a fine 2018 domanda di pensione ordinaria all'INPS e, pochi giorni dopo, l'istanza di collocamento in ausiliaria alla Guardia di Finanza, pur costituendo fatto notorio nell'ambiente militare l'incompatibilità tra il collocamento in ausiliaria e il trattamento pensionistico. Peraltro, nel modulo di domanda per il collocamento in congedo nella categoria dell'ausiliaria, questa circostanza sarebbe espressamente rappresentata.

L'INPS sarebbe stato così tratto dolosamente in errore e non si

sarebbe potuto accorgere in tempo della discrasia, in quanto né la GdF né il polo INPS di Viterbo erano tenute a comunicare alla sede territorialmente competente, quella di Siracusa, l'avvenuto collocamento in ausiliaria del ricorrente. Di contro, sarebbe stato suo onere, dopo il passaggio in ausiliaria, attivarsi per ritirare la domanda di pensione ordinaria.

Ne conseguirebbe che il requisito della buona fede non potrebbe sussistere, a fronte della percezione in contemporanea di due trattamenti pensionistici / retributivi da due Amministrazioni diverse, per importi davvero consistenti. In subordine, sarebbe difficile ipotizzare che non fosse in grado di accorgersene, con un minimo di diligenza.

Del tutto infondata sarebbe anche l'eccezione di prescrizione e decadenza, giacché non si tratterebbe di indebito da accertamento reddituale e, in ogni caso, non sarebbe affatto maturato il termine decennale.

Quanto al *periculum*, l'INPS ha dedotto che la somma da recuperare ammonterebbe sempre allo stesso importo mensile pari ad un quinto del trattamento pensionistico e che, per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2025, il ricorrente avrebbe percepito importi inferiori non a causa del recupero dell'indebito, ma per un forte conguaglio fiscale.

Con ordinanza n. 43/2026, è stato ritenuto quanto segue:

"***1.****Nei limiti di una sommaria delibazione della vicenda, si ritiene, impregiudicata ogni diversa valutazione all'esito della fase di merito, che non sussistano i presupposti per accogliere l'istanza di sospensione.*

2.*In primo luogo, infatti, vi sono seri dubbi sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, notoriamente ravvisabile solo per "le controversie concernenti il diritto o la misura di una questione pubblica o le questioni ad essa funzionali", con la conseguenza che "la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati e indebitamente percepiti appartiene" al plesso giudiziario contabile solo "se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'an e/o il quantum del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti di legge e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario" (così, ex multis, Cass. SS.UU., ord. n. 9436/2023; in termini analoghi, Cass. SS.UU., ord. n. 9443/2025).*

3.*Quanto al fumus boni iuris, è documentalmente provato che il ricorrente, nella domanda amministrativa del 14.11.2018, ha riferito testualmente che sarebbe cessato dal servizio con decorrenza dal 3 settembre 2019, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione. Pochi giorni dopo, il 19 novembre 2018, ha presentato all'Amministrazione domanda di trattenimento in ausiliaria, a decorrere dalla stessa data del 3 settembre 2019. Il 28 agosto 2019, la Guardia di Finanza ha determinato la cessazione dal servizio permanente del ricorrente e il suo contestuale collocamento in ausiliaria, a far data sempre dal 3 settembre 2019. Nel frattempo, il 27.12.2019, la domanda di pensione del 14.11.2018, mai ritirata nemmeno dopo il collocamento in ausiliaria, è stata accolta dall'INPS, sicché appare evidente come il ricorrente abbia taciuto scientemente sul suo collocamento in ausiliaria ed abbia continuato a percepire sia la pensione di vecchiaia (poi*

divenuta privilegiata), sia gli ordinari pagamenti stipendiali dalla Guardia di Finanza (pari, questi ultimi, a circa 30.000,00 euro lordi annui).

Inoltre, nelle more della liquidazione della pensione ordinaria, peraltro dopo il collocamento in ausiliaria, ha presentato l'ulteriore domanda di pensione privilegiata, arrivando così anche a percepire i relativi arretrati.

In altri termini, come correttamente dedotto e documentato dall'INPS, il ricorrente ha presentato a fine 2018 domanda di pensione ordinaria e, pochi giorni dopo, ha inoltrato l'istanza di collocamento in ausiliaria alla Guardia di Finanza, pur costituendo fatto notorio nell'ambiente militare il principio dell'incompatibilità tra il collocamento in ausiliaria e il trattamento pensionistico. Pertanto, sarebbe stato suo onere, dopo il passaggio in ausiliaria, attivarsi per ritirare la domanda di pensione ordinaria.

Ne consegue che, allo stato degli atti, non è possibile configurare il requisito della buona fede, non solo per la percezione in contemporanea di due trattamenti pensionistici / retributivi da due Amministrazioni diverse, ma anche per la notevole consistenza degli importi, chiaro indice rivelatore di un errore dell'INPS.

Ne consegue che non sussistono elementi sufficienti a dimostrare, rebus sic stantibus, la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, fermo restando che la disamina delle eccezioni preliminari di prescrizione e di decadenza dovrà essere rinviata alla fase di merito.

In ordine al paventato periculum in mora, si rileva che esso non può mai essere in re ipsa, ma dev'essere dimostrato mediante l'allegazione di dati e documenti precisi.

Nel caso in esame, il ricorrente ha rappresentato una realtà non conforme al

vero, in quanto ha adombrato che le trattenute per il recupero dell'indebito abbiano raggiunto importi così elevati, da aver determinato per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2025 una falcidia di oltre il 50% (da euro 1.900,00 ad euro 705,79).

La circostanza, come si evince dai cedolini, è radicalmente falsa, in quanto le trattenute ammontano ad un quinto del trattamento pensionistico; per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2025, egli ha percepito importi inferiori non a causa del recupero dell'indebito, ma per un forte conguaglio fiscale.

Infine, si è limitato a rappresentare come il trattamento pensionistico sia finalizzato alla soddisfazione delle principali esigenze di vita, ma non ha dimostrato, attraverso apposite produzioni documentali (come, ad esempio, la dichiarazione dei redditi o lo stato di famiglia), di non poter disporre di altre eventuali entrate di carattere patrimoniale.

Ne consegue, anche sotto questo profilo, la reiezione dell'istanza di sospensione del provvedimento di recupero dell'indebito pensionistico.

Spese al definitivo".

Per queste ragioni, è stata rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento di recupero dell'indebito pensionistico, con rinvio al definitivo per la statuizione sulle spese.

Con decreto del 9 aprile 2026, è stata fissata per la trattazione del merito l'udienza di discussione del 17.9.2026. Il decreto è stato comunicato al procuratore costituto del ricorrente in data 10.4.2026, all'indirizzo PEC vincenzo.campisi75@avvocatisiracusa.legalmail.it, eletto come domicilio digitale nel ricorso introduttivo.

L'INPS non si è costituito nel giudizio di merito.

All'udienza del 16.9.2025, nessuno è comparso.

La causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

D I R I T T O

Il ricorso è inammissibile.

L'atto introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione per il merito, infatti, non sono mai stati notificati al resistente.

Nelle ipotesi di notificazione c.d. inesistente, o nulla, o di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione della notifica o dei termini a comparire, sono stati registrati due diversi orientamenti nella giurisprudenza contabile e, in relazione alle analoghe norme del processo del lavoro, anche nelle decisioni di legittimità.

Secondo il primo orientamento, il ricorso sarebbe improcedibile, con la conseguente possibilità per il giudice di concedere un termine perentorio per la rinnovazione della notifica (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 199/2006); secondo la tesi contraria, invece, non sarebbe possibile concedere un termine ulteriore, sicché il ricorso sarebbe inammissibile nel giudizio di primo grado e improcedibile in appello (Cass. lav., sentt. n. 1483/2015, n. 19191/2016 e n. 2831/2016).

Nel caso in esame, non si tratta di un'ipotesi di nullità o di c.d. inesistenza della notificazione, né di violazione dei termini a comparire, ma *sic et simpliciter* di una vera e propria omissione, in quanto non risulta che il procedimento notificatorio sia mai stato nemmeno avviato.

In un caso del genere, non può essere concesso nessun termine per la rinnovazione della notifica, ai sensi del comma 8 dell'art. 155 del c,,g.c., in quanto non si tratta di un "*vizio che importi nullità della notificazione*", ma dell'assoluta mancanza dell'intero procedimento notificatorio.

Ne consegue che il ricorso è inammissibile.

Nulla per le spese relative al giudizio di merito, non essendosi costituito il resistente. Quanto alle spese per la fase cautelare, si ritiene di doverne disporre la compensazione, avuto riguardo alle pregresse incertezze giurisprudenziali in materia.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da M. S. contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*;

DICHIARA

l'inammissibilità del ricorso.

Compensa le spese di lite per la fase cautelare.

Nulla per le spese relative al giudizio di merito.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 17 settembre 2026.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 17 settembre 2026
Pubblicata il 18 settembre 2026
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)